



COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

SINDACO

ORDINANZA n. 5/2025 del 11/03/2025

Oggetto: Misure per garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell'incontro di calcio in programma domenica 16/03/2025 presso lo Stadio Comunale

IL SINDACO

Preso atto che in data 16.03.2025 è prevista presso lo Stadio comunale "Piero Sardi" una partita di calcio tra CANELLI 1922 e FORZACORAGGIO ALESSANDRIA nell'ambito del CAMPIONATO PR PROMOZIONE

Considerato che il citato incontro è destinato a richiamare un notevole afflusso di persone con un aumento della frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori e forte presenza di pubblico su strade e piazze anche limitrofe all'area interessata, con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;

Dato atto che l'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, con propria determinazione n. 14/2010 del 17.03.2010, nel definire le norme comportamentali per l'accesso agli stadi di calcio, ha previsto anche il divieto "di introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, salvo autorizzazione in deroga per particolari aree, rilasciate dall'autorità competente previo parere favorevole del Questore", oltre all'ulteriore divieto "di introdurre o porre in vendita le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica", all'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna;

Valutato che la vendita di bevande alcoliche e il loro abuso in occasione di incontri calcistici possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro e lattine è idoneo a determinarne l'incontrollata diffusione con la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;

Ritenuto opportuno garantire la migliore gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione del suddetto incontro di calcio e individuare misure di carattere preventivo che impediscano il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro e lattine anche all'esterno dello stadio;

Considerato, tuttavia che occorre necessariamente contemperare le esigenze di ordine e sicurezza pubblica con il diritto di libera iniziativa economica anch'esso di rango costituzionale, il quale verrebbe irragionevolmente compromesso qualora ai cittadini ed agli esercenti venissero richieste limitazioni non proporzionate alla situazione di potenziale pericolo esistente;

Avvertita, quindi, la necessità di vietare la vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, da tre ore prima dell'inizio dell'incontro e fino a due ore dopo la fine della partita, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta all'interno dello Stadio nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali ubicati entro 200 metri di distanza dallo Stadio;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 4 aprile 2007, n. 41 recante "Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni calcistiche";
- l'art. 54 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 6, D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e convertito con L. 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali.

ORDINA

In occasione della partita di calcio in programma il 16 Marzo 2025 presso lo Stadio "Piero Sardi" da tre ore prima dell'inizio dell'incontro e fino a due ore dopo la fine della partita, all'interno dello Stadio "Piero Sardi", nonché presso tutti gli esercizi pubblici e commerciali (compresi le attività commerciali su area pubblica ed i circoli privati) ubicati entro 200 metri di distanza dallo Stadio

- il divieto di somministrazione e vendita, per asporto, di bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi, in qualsiasi contenitore
- il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta
- il divieto per chiunque di utilizzo o di detenzione di bottiglie/contenitori e bicchieri di vetro e latta, per il consumo di bevande, nonché la detenzione di bevande alcoliche di gradazione superiore a cinque gradi in qualsiasi contenitore.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 650 c.p., in caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00 oltre alle sanzioni penali previste dalla Legge;

DISPONE LA TRASMISSIONE

- Alla Prefettura di Asti per doverosa informazione;
- alla Questura di Asti, al Comando Provinciale Carabinieri di Asti, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Asti, al Comando Polizia Locale di Canelli per la vigilanza ed i controlli di competenza.

Il controllo sarà effettuato dalle forze di Polizia, anche con l'ausilio del sistema di videosorveglianza.

MANDA

Alla Segreteria del Comune per la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni oppure ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
GIOVINE ROBERTA ROSA *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate